



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE VIA PEC E ONERE DELLA
PROVA DELL'ESISTENZA DI UN PREGIUDIZIO AL DIRITTO DI
DIFESA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3,
Sentenza n. 853 del 10 febbraio 2025

Composizione

Pres. Palillo Est. Ufilugelli

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (In applicazione del principio, la CGT di secondo grado ha rigettato il motivo di appello che invocava l'applicazione dell'art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto disposizione riferibile solo alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuati dagli avvocati e procuratori legali).

Rif. normativi

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter
Legge 17/12/2012 num. 221
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Conformità

Cass civ., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025

Roma, 28 marzo 2025

Redattore: Cons. Molino